

CRITERI DI PRECEDENZA NELL'AMMISSIONE PER ISCRIZIONI IN ECCEDEXENZA

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sarà richiesto di integrare la domanda con le seguenti dichiarazioni:

Alunno:

1. Alunno che compie 5 anni di età entro il 31 dicembre 2026 P. 150
2. Alunno diversamente abile con riconoscimento di art. 3, comma 3 Legge 104 P.50
3. Alunno con genitori o fratelli/sorelle in condizione di disabilità P. 30
4. Alunno segnalato dai servizi sociali P.40
5. Alunno con uno o più fratelli che frequentano o frequenteranno nell'anno scolastico 2026/27 la stessa Istituzione Scolastica P.40
6. Alunno residente nella zona (viciniorietà della residenza) P. 10
7. Alunno con Nucleo Familiare composto da un solo genitore/tutore P.15
8. Alunno con genitore che lavora fuori regione per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi P.6
9. Alunno con entrambi i genitori che lavorano P.5
10. Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel municipio 8° P.4

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati.

La scuola si riserva di richiedere eventuale documentazione attestante i requisiti dichiarati.

SI DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLI:

- Che i bambini di 4 anni hanno priorità sui bambini di 3 anni
- Che i bambini di 3 anni hanno priorità assoluta sui bambini di 2 anni e mezzo
- Che, a parità di punteggio, viene attribuita la precedenza al bambino maggiore di età
- Che il Dirigente Scolastico a fronte di particolari situazioni può assumere determinazioni motivate in deroga ai criteri sopra esposti
- Che eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in coda alla liste di attesa
- Che come estrema ratio sarà adottato il criterio dell'estrazione a sorte (Circolare n. 51 del 18.12.2014)
- Che non verranno assegnati punteggi per le condizioni dichiarate, ma non documentate come richiesto
- Che l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata sarà condizionata da quanto disposto art. 2 comma 2 del Regolamento D. P. R. n. 89 del 20.03.2009
- Che nel caso di iscrizione anticipata qualora venga comprovata assenza totale o parziale di autonomia del bambino la scuola si riserva la facoltà di differire la frequenza scolastica
- Che in caso di contemporanea ammissione del bambino in una scuola comunale, la famiglia dovrà specificare per iscritto se rinuncia o accetta l'iscrizione alla scuola Statale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. La mancata comunicazione equivale alla rinuncia alla frequenza della Scuola Statale.